



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.380 /Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari VI, II, Anticamorra e I

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Istituzione Fondo regionale antirackett"
(Reg.Gen.n.415)**

Ad iniziativa del Consigliere Crescenzo Rivellini.
Depositata il 13 gennaio 2009

IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 17 e 54 del Regolamento interno

RIASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare per l'esame;
II Commissione Consiliare per il parere;
**Commissione Consiliare Speciale Osservatorio contro la Camorra e la Criminalità
organizzata per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **12 FEB. 2009**

IL PRESIDENTE

RELAZIONE INTRODUTTIVA

In Italia esiste dal 1993 un Fondo di solidarietà per le vittime dell' estorsione, in aggiunta alla risposta di polizia, tesa al controllo del territorio e quindi alla repressione, si tratta di uno strumento concreto con cui lo Stato intende combattere la criminalità organizzata.

Il fondo viene istituito per imprenditori e commercianti che con la denuncia aiutano a individuare gli estorsori, sostenendo le persone che subiscono ritorsioni e danneggiamenti alle loro attività'.

Primo strumento per l'attuazione di tale principio, è l'istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime del racket, grazie al quale chi ha subito, per essersi opposto agli estorsori, danni alla persona o alla propria impresa può ricevere, a titolo di risarcimento, un'elargizione che gli consenta di riprendere l'attività.

Il fondo è un'opportunità per reinserirsi nell'economia legale.

Napoli, 13 gennaio 2009

Cons. Crescenzo Rivellini



Indice

- **art. 1 Finalità**
- **art. 2 Concessione contributo**
- **art. 3 Requisiti**
- **art. 4 Accertamenti**
- **art. 5 dichiarazione d'urgenza**

Art. 1

Finalità

Istituire un fondo regionale economico e permanente al fine di indennizzare i cittadini residenti nella Regione Campania, che hanno denunciato fenomeni di estorsione e racket perpetrati ai propri danni sul territorio Campano, ed hanno poi subito attentati in conseguenza della denuncia, con danni alle strutture e suppellettili.

Art. 2

Concessione contributo

Al fine di concretizzare una risposta celere alle intimidazioni camorristiche compiute attraverso attentati al patrimonio, è fissato in tre mesi il termine entro il quale dovrà concludersi la fase istruttoria finalizzata alla concessione, o meno, dei citati contributi economici.

Qualora, per esigenze varie, detta fase istruttoria si protrarrà ingiustificatamente oltre il termine del comma 1, sarà concesso il favore del beneficiario, per ogni mese ulteriore il termine del comma 1, un ulteriore risarcimento in misura del 5% del contributo economico finale concesso.

Art. 3

Requisiti

Sono requisiti per accedere al fondo:

- a) aver presentato denuncia all'Autorità Giudiziaria competente, per i reati di cui agli articoli del cp.
- b) che tale denuncia non sia infondata, pretestuosa o inattendibile.
- c) che vi sia un nesso di causalità tra la citata denuncia ed il danno di cui è indennizzo
- d) che i danni siano superiori agli euro 500

Art. 4

Accertamenti

L'amministrazione regionale si riserva ogni accertamento idoneo a quantificare i danni di cui all'articolo 1.

*

Art. 5

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.